



# Città di Sorso

**Provincia di Sassari**



*Settore 2° Gestione del Territorio  
Servizio 2.1 – Urbanistica e Suape*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E DIFFUSIONE RADIO-TV**

(ai sensi delle Direttive Regionali in materia di inquinamento elettromagnetico approvate con  
Delibera della Giunta Regionale n. 12/24 del 25 marzo 2010)

*Ufficio del Piano*

*Sorso, Maggio 2025*

## Art. 1 – Premessa e Finalità

Il Comune di Sorso, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, e allo stesso tempo a salvaguardare la popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici ha emanato il presente Regolamento.

Il presente Regolamento comunale disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, l'adeguamento e la gestione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione che generano campi elettromagnetici, in attuazione della Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e delle **Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico** approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 12/24 del 25 marzo 2010.

Nella stesura del Regolamento si è tenuto conto che la disciplina per la pianificazione e l'installazione di impianti di cui trattasi, sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio, non può determinare, effetti preclusivi per l'installazione dei nuovi impianti, per cui questo deve essere inteso come uno strumento flessibile il quale è suscettibile di un aggiornamento periodico con modifiche e integrazioni, anche dettate da eventuali nuove esigenze di insediamento comunicate al Comune dai gestori. Per cui negli allegati planimetrici al Piano si prevederanno solamente dei siti "preferenziali", senza limitare in via generalizzata e astratta l'installazione in siti in esso non ricompresi. Per cui verranno individuate delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile in alcuni casi espressi in forma di divieto come l'individuazione del divieto di collocare antenne su specifici edifici, ma come già detto non verranno introdotte limitazioni alla localizzazione, quali criteri distanziali generici ed eterogenei.

Il Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) **Tutela della salute pubblica**, conformemente all'articolo 32 della Costituzione, minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- b) **Ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti**, assicurando un razionale insediamento urbanistico e territoriale, in coerenza con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale.
- c) **Prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale**, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti, garantendo la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- d) **Promozione della trasparenza e della partecipazione della cittadinanza**, attraverso l'accesso alle informazioni e la consultazione nei procedimenti rilevanti, in linea con i principi stabiliti dalle Direttive regionali.

Il presente Regolamento si propone inoltre di fornire indirizzi e criteri per la gestione delle procedure autorizzative relative alla localizzazione, installazione e modifica degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, in conformità con le disposizioni regionali e nazionali vigenti.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli **impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione** che generano campi elettromagnetici, come individuati al **paragrafo 3 della Parte Prima** delle Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché a tutte le infrastrutture e impianti tecnologici accessori correlati.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento:

- a) **Stazioni radio base** per reti di comunicazione elettronica mobili (es. GSM, UMTS, LTE, 5G);
- b) **Ponti radio**, sistemi a microonde, sistemi punto-punto e punto-multipunto;
- c) **Antenne per radiodiffusione sonora e televisiva**;

- d) **Impianti per reti di accesso wireless**, comprese tecnologie Wi-Fi, WiMAX e simili;
- e) **Infrastrutture di supporto** quali torri, tralicci, pali, tetti, strutture edilizie o tecnologiche su cui sono installati impianti o apparati emittenti;
- f) **Sistemi DAS (Distributed Antenna System)** e microcelle, incluse quelle collocate su arredi urbani o in ambiti indoor.

Sono esclusi dal presente Regolamento, in quanto soggetti a diverse normative settoriali:

- a) Gli impianti militari e di pubblica sicurezza;
- b) Gli apparati a bassissima potenza soggetti a regime di esenzione secondo le disposizioni del Ministero competente;
- c) Gli impianti temporanei installati in occasione di eventi o emergenze, la cui durata non superi 30 giorni, salvo proroga autorizzata;
- d) Le apparecchiature per usi domestici, medicali o industriali soggette a normativa tecnica specifica (es. elettromedicali, forni a microonde, ecc.).

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale, con particolare riferimento alle **aree sensibili, centri abitati, zone a tutela ambientale e paesaggistica, aree scolastiche e sanitarie**, secondo quanto previsto dalle Direttive regionali.

Il Regolamento si coordina con:

- o Gli strumenti urbanistici vigenti;
- o Il Piano comunale delle antenne, ove adottato;
- o Le disposizioni regionali e statali in materia di autorizzazioni, tutela ambientale e sanitaria, paesaggio e beni culturali.

Il Regolamento è stato elaborato e predisposto nel rispetto della normativa e comunitaria, nazionale, e regionale, in materia e di seguito riportata:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” art. 8, comma 6;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali”, articolo 23;
- Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”;
- D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” all'art. 87, comma 1, che dispone che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;
- Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive - risanamento di impianti radiotelevisivi”;
- Legge 20 marzo 2001, n. 66 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
- Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio UE 2002/21/CE recante “Reti e servizi di comunicazione elettronica”;
- Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione”;
- Decreto Legge del 06 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/1 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25/26 del 03 giugno 2004 ”Istituzione catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici”.
- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”.
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”.
- Allegato alla Delibera di G.R. R.A.S. n. 12/24 del 25.3.2010 “Direttive Regionali in materia di inquinamento elettromagnetico”
- Decreto Ministeriale 29/08/1966 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del Comune di Sorso;
- Visto il Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.09.2006;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto della L. R. 12 giugno 2006. n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", la quale, all’art. 55 ribadisce la facoltà attribuita ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001. Esso disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento amministrativo finalizzato all’installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Sorso, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

## Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

1. **Impianti di telecomunicazione:** complesso di apparati, antenne e infrastrutture finalizzati alla trasmissione e/o ricezione di segnali elettromagnetici per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica (es. telefonia mobile, dati, trasmissione radiotelevisiva, internet wireless).
2. **Impianti di radiodiffusione:** apparati e infrastrutture destinati alla diffusione sonora o televisiva analogica o digitale (es. radio FM/AM, DAB, DVB-T, ecc.).
3. **Campo elettromagnetico (CEM):** insieme dei campi elettrici e magnetici a radiofrequenza (frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) generati dagli impianti di cui sopra.
4. **Stazione radio base:** impianto fisso per le telecomunicazioni mobili costituito da una o più antenne, da apparati elettronici, da sistemi di alimentazione e da un’infrastruttura di supporto (traliccio, palo, edificio, ecc.).
5. **Ponti radio:** sistemi di collegamento punto-punto mediante fasci di microonde utilizzati per la trasmissione di dati tra due punti geografici.
6. **Infrastruttura di supporto:** struttura materiale (es. torre, palo, edificio, tetto, camuffamento architettonico) destinata a sostenere antenne e apparati radianti.
7. **Siti sensibili:** aree o edifici che accolgono funzioni di particolare rilevanza sociale o soggetti potenzialmente vulnerabili, tra cui:
  - scuole e asili nido;
  - strutture sanitarie e socio-assistenziali;

- parchi pubblici e aree verdi attrezzate;
  - edifici ad alta densità abitativa.
8. **Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità:** parametri definiti dal DPCM 8 luglio 2003 e successive modificazioni, volti a proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
  9. **ARPA Sardegna (ARPAS):** Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, competente per le attività di controllo e monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio regionale.
  10. **Piano comunale delle antenne:** strumento di pianificazione tecnica e urbanistica mediante il quale il Comune individua i siti esistenti e potenziali per l'installazione di impianti, stabilendo criteri di localizzazione e indirizzi per la minimizzazione dell'impatto ambientale ed elettromagnetico.
  11. **Gestore:** soggetto autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica e titolare dell'installazione o della gestione degli impianti.

## Art. 4 – Criteri per la localizzazione degli impianti

La localizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sul territorio comunale avviene nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica, minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, razionalizzazione territoriale e integrazione paesaggistica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Direttive regionali.

Il Comune, attraverso il **Piano comunale delle antenne**, classifica il proprio territorio in tre categorie:

### A. Aree idonee

Sono considerate idonee alla localizzazione degli impianti:

- Zone a destinazione produttiva, artigianale o industriale;
- Infrastrutture viarie, ferroviarie e loro pertinenze tecniche;
- Aree tecnicamente già occupate da impianti o tralicci esistenti, qualora l'aggiunta di nuovi impianti non comporti un aggravio significativo dell'impatto elettromagnetico e paesaggistico;
- Spazi pubblici o privati, non adiacenti a siti sensibili, valutati compatibili a seguito di analisi tecnica e ambientale.

### B. Aree condizionatamente idonee

Rientrano in questa categoria:

- Zone agricole o rurali, laddove non tutelate da vincoli ambientali, paesaggistici o idrogeologici;
- Ambiti di transizione urbana o periferica, con basso indice di affollamento;
- Aree private lontane da recettori sensibili, soggette a verifica tecnica preventiva e autorizzazione paesaggistica, se necessaria.

In tali aree, l'installazione è ammessa **previa valutazione caso per caso**, con obbligo di presentare:

- documentazione tecnica completa;
- studio previsionale di impatto elettromagnetico (SPIE);
- relazione paesaggistica, se dovuta.

### C. Aree non idonee

Sono escluse dalla localizzazione di impianti le seguenti aree:

- Aree ricadenti all'interno di un raggio di 100 metri da scuole, asili nido, ospedali, strutture socio-sanitarie o spazi pubblici di aggregazione per minori;
- Centri storici, nuclei di antica formazione e contesti di pregio architettonico o ambientale sottoposti a vincolo paesaggistico, salvo parere favorevole della Soprintendenza e adozione di soluzioni tecniche a minimo impatto visivo;
- Aree naturali protette (es. parchi, SIC, ZPS), salvo specifica autorizzazione degli enti gestori e compatibilità ambientale documentata;

- Immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, salvo installazioni interne e invisibili (es. microcelle indoor).
- 3. La localizzazione dovrà inoltre favorire:
  - la **condivisione** delle infrastrutture esistenti (co-siting), anche tramite accordi tra gestori;
  - l'uso di **soluzioni a basso impatto visivo**, come impianti camuffati o integrati architettonicamente;
  - la **distanza adeguata dai siti sensibili**, tenendo conto della sommatoria dei campi emessi.
- 4. Il Comune potrà subordinare l'autorizzazione all'impianto alla stipula di **accordi di programma** o **convenzioni** che disciplinino l'uso condiviso delle infrastrutture, il monitoraggio e il controllo pubblico.
- 5. In caso di installazione in deroga in aree non idonee, il proponente dovrà motivare in modo dettagliato la scelta tecnica e territoriale, dimostrare l'assenza di alternative praticabili, e ottenere i pareri di compatibilità previsti dalla normativa vigente.

## Art. 5 – Procedure autorizzative e documentazione

L'installazione, la modifica, l'adeguamento o la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione è subordinata all'**ottenimento di specifica autorizzazione o presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, secondo quanto previsto dalla normativa statale (D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 e 87-bis) e regionale vigente.

La domanda di autorizzazione o la SCIA devono essere presentate al **SUAPE** (Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia) del Comune, e devono contenere almeno la seguente documentazione:

- a) **Relazione tecnica illustrativa**, firmata da tecnico abilitato, con descrizione dell'impianto, caratteristiche radioelettriche, frequenze, potenze e finalità d'uso;
  - b) **Elaborati grafici** (planimetrie, sezioni, rendering) attestanti la localizzazione dell'impianto, le distanze da edifici sensibili, e l'inserimento nel contesto urbanistico e paesaggistico;
  - c) **Studio previsionale di impatto elettromagnetico (SPIE)**, redatto secondo le Linee guida regionali e corredato di simulazioni, firmato da tecnico abilitato e validato da ARPAS, ove previsto;
  - d) **Pareri degli enti competenti**:
    - ARPAS per la valutazione dell'esposizione ai CEM, ove richiesto;
    - Soprintendenza, se l'area è soggetta a vincoli paesaggistici o culturali (D.Lgs. 42/2004);
    - Ente gestore dell'area protetta, se ricadente in zone naturali tutelate;
  - e) **Certificato di collaudo strutturale** (per infrastrutture autonome) e dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
  - f) **Dichiarazione di compatibilità urbanistica** rilasciata da tecnico incaricato o dal gestore dell'impianto;
  - g) **Documentazione fotografica dello stato di fatto** e fotoinserimenti per valutare l'impatto visivo.
2. Nel caso di **modifica di impianti esistenti**, dovranno essere allegati anche:
    - Descrizione dettagliata delle modifiche tecniche;
    - Confronto tra il vecchio e il nuovo scenario elettromagnetico (con relativa verifica del rispetto dei limiti);
    - Aggiornamento del quadro radioelettrico locale.
  3. Per l'installazione in **aree non idonee**, oltre alla documentazione ordinaria, il proponente dovrà presentare:

- Relazione tecnica motivata sull'impossibilità di collocazione alternativa in aree idonee o condizionate;
  - Studio integrato di impatto ambientale e paesaggistico;
  - Schema di misure compensative o mitigative proposte.
4. Il Comune, in fase istruttoria, può richiedere integrazioni documentali o convocare **conferenze di servizi**, ove necessarie, per acquisire i pareri degli enti coinvolti.
  5. L'installazione di impianti deve essere comunicata preventivamente anche all'**ARPAS**, che potrà eseguire controlli in fase successiva all'attivazione.

## **Art. 6 – Piano comunale delle antenne**

Il Comune adotta, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 36/2001 e delle Direttive regionali della Sardegna (DGR n. 12/24 del 25.03.2010), il **Piano comunale delle antenne** quale strumento di pianificazione tecnica e urbanistica finalizzato a:

- a) Individuare le aree idonee, condizionatamente idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;
- b) Garantire un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, minimizzando l'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario;
- c) Promuovere la condivisione delle infrastrutture tra gestori (co-siting), riducendo l'inquinamento elettromagnetico complessivo;
- d) Definire criteri e indirizzi per la gestione e il controllo degli impianti sul territorio comunale.

Il Piano comunale delle antenne si basa su:

- Un'analisi del quadro esistente degli impianti;
- L'individuazione delle aree secondo la classificazione prevista nel presente Regolamento (Art. 4);
- La valutazione delle aree sensibili, delle esigenze di tutela paesaggistica e ambientale;
- La verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- La partecipazione pubblica attraverso apposite consultazioni.

Il Piano è redatto da apposito Ufficio tecnico comunale o da professionisti incaricati, in collaborazione con ARPAS e con gli altri enti competenti, e viene adottato con deliberazione del Consiglio comunale. Il Piano comunale delle antenne è soggetto a periodica revisione, almeno ogni 3 anni, o a seguito di modifiche normative rilevanti o di variazioni nella rete degli impianti, con modifiche e integrazioni, anche dettate da eventuali nuove esigenze di insediamento comunicate al Comune dai gestori. Il Piano costituisce strumento obbligatorio di riferimento per l'istruttoria delle autorizzazioni e per la verifica della compatibilità degli interventi sul territorio comunale. Eventuali installazioni di impianti non conformi al Piano comunale delle antenne possono essere autorizzate solo in casi motivati, previa istruttoria e acquisizione di tutti i pareri necessari.

## **Art. 7 – Monitoraggio e controllo degli impianti**

Il Comune, in collaborazione con l'**ARPAS Sardegna** e gli altri enti competenti, istituisce un sistema di monitoraggio continuo e programmato degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione presenti nel territorio comunale, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003 e successive modifiche).

I gestori degli impianti sono obbligati a:

- a) Fornire tempestivamente al Comune e ad ARPAS la documentazione tecnica aggiornata relativa agli impianti installati, comprese eventuali modifiche e adeguamenti;
- b) Consentire l'accesso agli impianti per le verifiche strumentali e gli accertamenti tecnici, nei termini e modi previsti dalla normativa;

- c) Collaborare attivamente alle operazioni di misurazione e controllo, fornendo assistenza e garantendo la sicurezza del personale incaricato.

Il monitoraggio comprende:

- a) **Controlli periodici** tramite misurazioni dirette sul campo, da effettuarsi almeno con cadenza annuale o in relazione a segnalazioni o situazioni di criticità;
- b) **Controlli documentali** e verifica della congruità tra i dati dichiarati dal gestore e la situazione reale;
- c) **Aggiornamento e pubblicazione annuale** da parte del Comune delle mappe di esposizione elettromagnetica a livello comunale, accessibili al pubblico tramite sito istituzionale.

Nel caso in cui vengano accertati superamenti dei limiti di esposizione previsti o irregolarità tecniche, il Comune, con provvedimento motivato e sentito ARPAS, dispone entro un termine non superiore a 30 giorni:

- a) La sospensione temporanea dell'impianto;
- b) L'adozione di misure tecniche correttive da parte del gestore, finalizzate al ripristino della conformità;
- c) In casi di mancato adeguamento, l'ordine di rimozione o disattivazione definitiva dell'impianto.

Il Comune promuove campagne di informazione e aggiornamento rivolte alla cittadinanza riguardo i risultati del monitoraggio e i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, favorendo la massima trasparenza.

## **Art. 8 – Misure di mitigazione**

### **Finalità**

Le misure di mitigazione sono adottate per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti di telecomunicazione, garantendo il rispetto dei limiti di legge e la tutela della salute pubblica, senza compromettere la funzionalità tecnica delle infrastrutture.

### **Obblighi del gestore**

I gestori degli impianti sono tenuti a progettare, realizzare e gestire gli impianti secondo criteri che privilegino soluzioni tecnologiche e progettuali volte a minimizzare le emissioni elettromagnetiche nell'ambiente circostante.

### **Tecniche di mitigazione**

Le misure di mitigazione possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Riduzione della potenza irradiata, compatibilmente con le esigenze tecniche e operative;
- b) Adozione di tecnologie a basso impatto elettromagnetico (es. antenne a fascio stretto, beamforming);
- c) Posizionamento degli impianti in aree meno sensibili o lontane da insediamenti abitativi, scuole, ospedali e luoghi di particolare rilevanza sociale o ambientale;
- d) Installazione di barriere schermanti o schermature elettromagnetiche, ove tecnicamente possibili;
- e) Ottimizzazione dell'orientamento e dell'inclinazione delle antenne per ridurre l'irradiazione verso le zone abitate;
- f) Utilizzo di sistemi di spegnimento temporaneo o modulazione delle emissioni in orari di minore utilizzo o in presenza di elevata presenza di persone sensibili.

### **Valutazione e controllo**

Prima dell'installazione o della modifica degli impianti, il gestore deve presentare uno studio di impatto elettromagnetico che includa le misure di mitigazione adottate. Il Comune, con il supporto tecnico di ARPAS e degli enti competenti, verifica la correttezza e l'efficacia delle misure proposte.

### **Monitoraggio continuo**

Gli impianti sono soggetti a monitoraggio periodico, con particolare attenzione all'efficacia delle misure di mitigazione adottate. In caso di superamento dei limiti normativi, il gestore è obbligato ad adottare immediatamente ulteriori interventi correttivi.

### **Interventi correttivi**

Il Comune può prescrivere interventi di adeguamento o sospensione temporanea dell'impianto qualora vengano rilevate situazioni di rischio o non conformità alle norme vigenti, fino alla completa risoluzione del problema.

### **Coinvolgimento della comunità**

In caso di installazione di nuovi impianti o modifiche significative, il Comune promuove la consultazione pubblica e informa la popolazione sulle misure di mitigazione adottate e sugli eventuali impatti residui.

## **Art. 9 – Sanzioni e misure correttive**

Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, inclusa la mancata osservanza dei criteri di localizzazione, la presentazione di documentazione incompleta o falsa, la violazione dei limiti di esposizione e le inosservanze alle prescrizioni tecniche, costituiscono illecito amministrativo e sono punite con sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune in conformità all'art. 7 della Legge 36/2001 e alle disposizioni regionali vigenti, e prevedono:

- a) Per violazioni minori, sanzioni da € 1.000,00 a € 10.000,00;
- b) Per violazioni gravi o recidive, sanzioni da € 10.000,00 a € 50.000,00.

In caso di accertamento di superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici o di gravi irregolarità:

- a) Il Comune, sentita ARPAS, dispone con provvedimento motivato la sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto;
- b) Impone al gestore l'obbligo di adeguamento entro un termine definito, non superiore a 60 giorni;
- c) Qualora il gestore non adempia entro i termini, ordina la rimozione o la disattivazione definitiva dell'impianto.

La mancata ottemperanza ai provvedimenti comunali comporta l'applicazione di ulteriori sanzioni e la possibilità di azioni giudiziarie per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Le sanzioni amministrative non escludono l'applicazione di responsabilità civili o penali in caso di danni o pericolo per la popolazione.

Il Comune può adottare misure temporanee di limitazione o modifica dell'esercizio degli impianti anche in presenza di segnalazioni, denunce o motivati sospetti di irregolarità, in attesa di verifiche formali.

## **Art. 10 – Partecipazione e trasparenza**

### **Principio di trasparenza**

Il Comune garantisce la massima trasparenza nelle procedure di localizzazione, autorizzazione, installazione e controllo degli impianti di telecomunicazione, al fine di tutelare il diritto all'informazione dei cittadini e favorire la fiducia nelle istituzioni.

### **Accesso alle informazioni**

Tutte le informazioni relative agli impianti di telecomunicazione installati o in progetto sul territorio comunale, inclusi studi di impatto elettromagnetico, autorizzazioni, monitoraggi e mappe di esposizione, sono pubblicate in forma aggiornata e accessibile sul sito web istituzionale del Comune e disponibili presso gli uffici comunali competenti.

### **Coinvolgimento della cittadinanza**

Il Comune promuove forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni, attraverso:

- a) Incontri pubblici, consultazioni e audizioni periodiche, in particolare nelle fasi di elaborazione e aggiornamento del Piano comunale delle antenne;
- b) Possibilità per i cittadini di presentare osservazioni, proposte o reclami in merito alla localizzazione e gestione degli impianti;

c) Organizzazione di campagne informative e sensibilizzazione sui temi dell'esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di tutela adottate.

#### **Sportello informativo**

È istituito uno sportello informativo dedicato, presso il Comune, che fornisce assistenza e informazioni sui procedimenti autorizzativi, i limiti di esposizione, le normative vigenti e le modalità per presentare segnalazioni o reclami.

#### **Pubblicità degli atti**

Gli atti amministrativi relativi alle autorizzazioni degli impianti sono resi pubblici tramite affissione presso gli uffici comunali e pubblicazione sul sito web, con un preavviso minimo per eventuali osservazioni e opposizioni.

#### **Tutela della privacy**

Nel garantire la trasparenza, il Comune tutela la riservatezza dei dati personali secondo la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.

## **Art. 11 – Disposizioni transitorie**

Tutte le installazioni e le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono riconosciute, salvo che non siano incompatibili con specifiche disposizioni normative sopravvenute o con le prescrizioni derivanti dal Piano comunale delle antenne.

Entro 180 (centottanta) giorni dall'adozione del presente Regolamento, i gestori degli impianti esistenti devono presentare al Comune, per il tramite dello Sportello Unico, la documentazione aggiornata relativa alla conformità tecnica e normativa degli impianti, comprensiva di:

- a) Relazione tecnica aggiornata;
- b) Studio previsionale o verifica delle emissioni elettromagnetiche;
- c) Documentazione fotografica e grafica;
- d) Eventuale piano di adeguamento tecnico se richiesto.

Le istanze di autorizzazione o SCIA presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno istruite secondo le modalità e criteri di cui al presente atto, tenendo conto delle indicazioni del Piano comunale delle antenne.

Gli impianti che, a seguito delle verifiche di cui al comma 2, risultino non conformi, dovranno essere adeguati entro termini stabiliti dal Comune o, in caso di impossibilità tecnica, rimosso.

Fino all'adozione e all'entrata in vigore del Piano comunale delle antenne, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, con priorità alla tutela della salute pubblica e all'integrità del territorio.

## **Art. 12 – Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale e dalla comunicazione formale agli operatori di telecomunicazione operanti sul territorio comunale.

Le modifiche e integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o su istanza degli operatori di telecomunicazioni, e sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale previa acquisizione dei pareri tecnici necessari. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa statale (D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche), regionale e comunitaria vigente in materia di tutela ambientale, salute pubblica, urbanistica e telecomunicazioni. Il Comune si impegna a mantenere aggiornati i rapporti di collaborazione con la Regione Sardegna, l'ARPAS, la Soprintendenza, e gli altri enti competenti per garantire la costante adeguatezza del Regolamento alle evoluzioni tecniche, normative e sanitarie.

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in modo coordinato e integrato con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di garantire uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio.